



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MARTI, BERGESIO, CANTALAMESSA, CANTÙ,  
PAGANELLA e PUCCIARELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 APRILE 2024**

Modifiche all’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di sospensione della licenza per i pubblici esercizi

ONOREVOLI SENATORI. - Il vigente articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, affida al questore la possibilità di sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Il Consiglio di Stato (sezione VI, sentenza n. 4940 del 22 agosto 2006, in merito al succitato articolo, ha evidenziato che « le ragioni che giustificano l'adozione della misura interdittiva sono rappresentate dalle esigenze di ordine pubblico, oggettivamente considerate, a prescindere dalle eventuali responsabilità del titolare della gestione; sì che sarebbe comunque priva di rilievo la asserita distinzione tra soggetto titolare della licenza e soggetto responsabile dei fatti che hanno messo in pericolo l'ordine pubblico ».

Il titolare dell'esercizio si trova quindi a subire un provvedimento anche se completamente estraneo ai fatti, senza che gli sia data la facoltà di essere ascoltato, né tanto meno la possibilità di mettere in atto eventuali misure utili a prevenire il perpetuarsi di situazioni pericolose. Per quanto quindi la vigente disposizione normativa non persegua la finalità di sanzionare la condotta del gestore di un pubblico esercizio per fatti estra-

nei alla propria responsabilità, ma di tutelare l'ordine e la sicurezza, in concreto l'articolo 100 prevede un severo intervento a danno del titolare dell'esercizio: l'adozione di un provvedimento con il quale si interrompe temporaneamente (nello specifico quindici giorni, fatto salvo un periodo maggiore nel caso di reiterazione o di tumulti particolarmente gravi fino alla revoca) l'efficacia del titolo autorizzativo.

Il presente disegno di legge, perseguendo comunque la *ratio* della vigente norma di impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale e di tutelare l'ordine e la sicurezza dei cittadini, prevede un passaggio intermedio fra l'accadimento dei fatti e la sospensione della licenza: l'immediata sanzione amministrativa e la possibilità per il titolare dell'esercizio di presentare osservazioni e documenti.

Il questore, in base alla valutazione della documentazione presentata dall'interessato, può sospendere la licenza qualora lo ritenga opportuno.

Rimane comunque la possibilità per il questore di sospendere immediatamente la licenza, in qualunque momento, in situazioni che necessitano un intervento urgente.

Si conferma inoltre, come già previsto dal vigente articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la possibilità di revocare la licenza qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. L'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Art. 100. - *1.* Oltre i casi indicati dalla legge, l'autorità competente irroga una sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro al titolare di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

2. Il questore può altresì sospendere la licenza del medesimo esercizio al termine della valutazione delle osservazioni, eventualmente corredate da documenti, presentate dagli interessati per iscritto entro sessanta giorni dalla data di irrogazione della sanzione di cui al comma 1.

3. Qualora ravvisi la necessità di dare seguito urgentemente al provvedimento di sospensione, il questore può sospendere la licenza con effetto immediato.

4. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata ».

€ 1,00